

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 27.01.1997

INDICE

- Art. 1 - Composizione
- Art. 2 - Durata
- Art. 3 - Presidente
- Art. 4 - Compiti del Presidente
- Art. 5 - Convocazioni
- Art. 6 - Pubblicità delle sedute
- Art. 7 - Validità delle sedute
- Art. 8 - Tenuta dei verbali
- Art. 9 - Pareri
- Art. 10 - Decadenza componenti
- Art. 11 - Attività
- Art. 12 - Lavoro delle Commissioni
- Art. 13 - Composizione delle Commissioni

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 - Composizione

La Commissione è composta da 7 membri scelti tra i consiglieri comunali. Qualora i gruppi consiliari siano solo tre, il numero dei membri, con delibera del Consiglio Comunale, potrà essere ridotto a 5. Sempre con delibera del Consiglio Comunale il numero di membri ridotto a 5 potrà essere nuovamente riportato a 7. Sarà obbligatorio il numero di 7 membri ogni qualvolta siano costituiti almeno 4 gruppi consiliari.

In casi particolari, deliberati di volta in volta, possono partecipare ai lavori della Commissione esperti o rappresentanti di specifiche realtà locali.

Art. 2 - Durata

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Essa deve essere rinnovata entro quattro mesi dalle elezioni amministrative.

Art. 3 - Presidente

La Commissione elegge a maggioranza semplice un Presidente nel proprio seno. Ai lavori della Commissione partecipa di norma il Sindaco o l'Assessore competente, che non la presiede.

Il Presidente può essere sostituito a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva proposta da 4 membri della Commissione (3 nel caso di Commissione ridotta a 5) e votata a maggioranza.

Art. 4 - Compiti del Presidente

Il Presidente convoca la Commissione; ne presiede le sedute; mantiene costanti rapporti con l'Amministrazione Comunale. Quattro membri della Commissione (tre in caso di Commissione ridotta a cinque) possono chiedere la convocazione della stessa. Il Presidente, in tal caso, la convoca entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Convocazioni

La convocazione è fatta in forma scritta, di norma sette giorni prima. La Commissione deve essere convocata almeno quattro volte l'anno

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

La seduta è pubblica. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio.

Commissioni nelle quali si debba dibattere su fatti che riguardano persone ben identificate o identificabili saranno tenute a porte chiuse.

Art. 7 - Validità delle sedute

La seduta è valida se partecipano almeno quattro membri della Commissione (tre nel caso di Commissione ridotta a cinque). In caso contrario la seduta va riconvocata entro il decimo giorno successivo. In seconda convocazione la seduta è valida se partecipano almeno quattro membri della Commissione (tre nel caso di Commissione ridotta a cinque).

Se anche la seconda convocazione non raggiunge i quorum previsti la Commissione viene riconvocata in priva convocazione.

Non è possibile una terza convocazione.

Art. 8 - Tenuta dei verbali

Di ogni seduta viene redatto un verbale da un segretario scelto a turno fra i membri della Commissione.

Art. 9 - Pareri

Nel caso in cui un parere venga formalizzato, esso deve essere votato a maggioranza semplice dei presenti. Il parere è reso in forma scritta ed articolata.

Art. 10 - Decadenza dei componenti

I componenti decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive. Nel verbale devono essere specificate eventuali assenze. Un componente decaduto per assenza non può essere rinominato.

Art. 11 - Attività

La Commissione può essere richiesta di qualsiasi parere in relazione all'argomento di cui si occupa. Ogni anno viene redatto, a cura del Presidente, un documento sulla attività svolta.

Il documento viene approvato dalla Commissione, trasmesso al Sindaco per la divulgazione a tutti i consiglieri comunali e viene affisso all'albo pretorio.

Art. 12 - Lavoro delle Commissioni

Di norma le Commissioni in una seduta svolgono la discussione generale e procedono all'acquisizione di informazioni; nella successiva seduta, da tenersi entro i trenta giorni, danno luogo alla stesura del parere ed alla votazione dello stesso.

Art. 13 - Composizione delle Commissioni

La Commissione è composta da sette membri di cui tre assegnati alle minoranze. Nel caso di Commissione ridotta a cinque membri alle minoranze sono assegnati due membri.